

REGOLAMENTO NAZIONALE E.N.A.B. IMPRESE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 28/12/2018

ART. 1 - Sono considerate aziende aderenti all'E.N.A.B. IMPRESE, le aziende che abbiano formulato formale richiesta di adesione all'Ente Nazionale e/o tramite le Sedi Territoriali e/o che abbiano applicato i CCNL sottoscritti tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA o ancora che abbiano effettuato dei versamenti diretti su c/c dell'Ente o abbiano aderito a mezzo F24 utilizzando la causale contributo "ENAB" istituita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 01/E del 05/01/2018.

ART. 2 - L'importo di ciascun versamento effettuato in favore dell'Ente Nazionale Autonomo Bilaterale – E.N.A.B. IMPRESE, può essere effettuato dalle aziende aderenti secondo le seguenti modalità:

- quota fissa di euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente ed i propri dipendenti/collaboratori;
- quota variabile pari a 0,80% da calcolare sulla retribuzione globale di fatto di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore, nel caso in cui egli intenda aderire;
- quota mista che prevede, a discrezione dell'azienda, la possibilità di effettuare versamenti con entrambe le precedenti modalità (ad es. un ditta con 5 dipendenti, potrà aderire all'Ente versando € 20,00 a carico di un dipendente e lo 0,50% per i restanti).

ART. 3 - Le imprese versano le somme all'Ente entro il sedicesimo giorno successivo al periodo (mese) di riferimento, sia se versano con F24 o con Bonifico. A tutela dell'azienda e dell'Ente, ogni versamento effettuato con F24 superiore a quello dovuto, sarà segnalato agli organi competenti.

ART. 4 -E' possibile contribuire, in via straordinaria, al raggiungimento delle finalità sociali dell'Ente con dei versamenti di entità superiore rispetto al rapporto di cui all'art. 2, esclusivamente tramite bonifico bancario da parte dell'azienda sul conto corrente dell'Ente con causale "Contributo Straordinario a Sostegno dell'Ente"; per tale tipologia di versamento, è assolutamente vietato l'utilizzo della causale "ENAB" tramite F24.

ART. 5 - Le articolazioni territoriali di E.N.A.B. IMPRESE, FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA, o associazioni aderenti nelle persone dei rispettivi presidenti, contribuiscono a vigilare sul corretto comportamento delle aziende e dei loro intermediari fiscali.

ART. 6 - Le somme incassate dall'E.N.A.B. IMPRESE Nazionale, mediante bonifici bancari eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, vengono riversate mensilmente alle Sedi Territoriali dello stesso Ente e/o FIDAP IMPRESE Nazionale e FISAL ITALIA Nazionale, a seconda degli accordi sottoscritti, al fine di finanziare le Articolazioni Territoriali di FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA ai vari livelli, con il preciso fine di svilupparle sul territorio di competenza e quindi favorire il raggiungimento delle finalità sociali delle due Organizzazioni che hanno promosso la costituzione dell'E.N.A.B. IMPRESE.

ART. 7 – Per aderire all'E.N.A.B. IMPRESE, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare la causale "ENAB" nella sezione INPS nel campo "causale contributo" in corrispondenza esclusivamente della colonna " importi a debito versati" indicando:

- a) nel campo codice sede, il codice sede della sede INPS competente;
- b) nel campo " matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS dell'azienda;
- c) nel campo periodo di riferimento nella colonna da mm/aaaa, il mese e l'anno di competenza del contributo del formato MM/AAAA

In alternativa a quanto sopra esposto, il versamento all'E.N.A.B. IMPRESE potrà essere effettuato attraverso il bonifico bancario su c/c intestato a E.N.A.B. IMPRESE: **IBAN: IT 13 F 02008 16303 000105035912**



ART. 8 – Le somme versate all'E.N.A.B. IMPRESE, mediante bonifico bancario/F24, sono da considerarsi quote associative, contributi associativi ordinari/straordinari e quindi non costituiscono imponibile fiscalmente rilevante ai sensi della legge n. 633/72 ex art. 4 comma 4. Le somme riversate da E.N.A.B. IMPRESE a FIDAP IMPRESE Nazionale e da quest'ultima alle varie Articolazioni Regionali e Provinciali di FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA e/o E.N.A.B. IMPRESE, o associazioni aderenti sono contributi associativi straordinari e pertanto non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito.

ART. 9 – Al fine di promuovere i servizi offerti da E.N.A.B. IMPRESE, le Articolazioni Territoriali nella propria area di competenza, possono sottoscrivere con studi professionali, CED, Avvocati, Consulenti Tributari, Consulenti del Lavoro, Dott. Commercialisti, Ingegneri, Architetti, apposite convenzioni che prevedano accordi di sviluppo delle attività statutarie dell'E.N.A.B. IMPRESE, e che allo stesso tempo possano avere contenuti di carattere economico, assumendone le obbligazioni conseguenti. Delle obbligazioni economiche ne rispondono le Articolazioni Territoriali con il proprio patrimonio e con quello dei rispettivi Presidenti Pro-Tempore/Legali Rappresentanti.

ART. 10 – L'onere della restituzione di somme indebitamente ricevute dall'Ente Nazionale e richieste a rimborso dalle aziende versanti è totalmente (100%) a carico dell'intermediario fiscale abilitato, che materialmente ha inserito la causale "ENAB" e l'importo nel modello F24; tuttavia in caso di mancato recupero delle predette somme, saranno considerati responsabili i presidenti provinciali competenti di E.N.A.B. IMPRESE, FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA O Associazioni aderenti. L'E.N.A.B. IMPRESE Nazionale procederà ad effettuare, salvo indisponibilità di risorse, bonifico all'azienda creditrice. E.N.A.B. IMPRESE Nazionale o FIDAP IMPRESE Nazionale o FISAL ITALIA Nazionale sono pertanto investite del diritto di regresso e di recupero di dette somme dall'Articolazione Territoriale competente e/o responsabile.

ART. 11 - Il diritto alle prestazioni è riconosciuto ai Beneficiari iscritti ed in regola con i versamenti in modo continuativo da almeno 12 mesi, periodo durante il quale gli stessi potranno richiedere una sola prestazione gratuita per tipologia di servizi. Sempre durante l'anno, i beneficiari potranno anche usufruire di contributi economici e/o sussidi temporanei, rispettando comunque le regole dell'avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.enabimprese.it.

N.B. Ogni comportamento che non rispetti il presente Regolamento, sarà segnalato tempestivamente all'INPS e alle Autorità competenti.

